REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	76
Data del provvedimento	5 novembre 2026
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	**APPROVAZIONE "ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE, IL COMUNE DI FIRENZE, AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L'ASP ISTITUTO DEGLI INNOCENTI PER LA MESSA IN RETE DEI SERVIZI E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONDIVISE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLA CITTADINANZA"**

Ufficio/Struttura	Direzione Società della Salute
Resp. Ufficio/Struttura	Giuditta Giunti
Resp. del procedimento	Giuditta Giunti

Conti Economici			
Spesa	**Descrizione Conto**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**
Spesa prevista	**Conto Economico**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**

Allegati Atto		
Allegato	**N° di pag.**	**Oggetto**
A	17	**SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

Documento firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

IL DIRETTORE

VISTO:

- che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio sanitarioregionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss. disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e socialiintegrata tramite la costituzione delle Società della Salute;
- che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
- l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute diFirenze;
- che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 15 ottobre 2025, n. 3, la sottoscritta, dott.ssa Giuditta Giunti, è stata nominata Direttrice del Consorzio e che l’incarico è decorso dal 20 ottobre 2025;

RICHIAMATA la normativa relativa all’area minori e famiglia:

- la Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la legge 28 MARZO 2001 n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”;
- le “Linee di indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Anno 2017;
- le “Linee di indirizzo nazionali sull’affidamento” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Anno 2012;
- Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
- La DGRT 1444 del 04/12/2023 con cui si è inteso dare continuità alle progettualità attivate a valere sui Fondi erogati annualmente dal Dipartimento per le politiche della famiglia alle regioni e province autonome, nell'ottica di proseguire l'azione di rafforzamento del Sistema regionale di Promozione, Prevenzione e Protezione dell’infanzia e dell’adolescenza;

RICHIAMATO altresì l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

CONSIDERATO che:
- le “Linee di Indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità” suggeriscono di “garantire la multidisciplinarità degli interventi di presa in carico

attraverso collaborazioni e intese fra comuni e aziende sanitarie tramite gli uffici di programmazione locale in un'ottica di corresponsabilità rispetto agli obiettivi e di verifica dei risultati del progetto costruito a favore delle famiglie" e prevede un lavoro di prevenzione integrato con famiglie e minori a rischio vulnerabilità;

- la presa in carico di minori e famiglie nel contesto attuale dell'intervento di prevenzione e tutela richiede nell'approccio e nella presa in carico competenze multidisciplinari istituzionali e funzionali a garanzia dei bisogni sociali, psicologici ed educativi del minore e della sua famiglia;

-con la sopra richiamata DGRT n. 1444 del 04/12/2023, in particolare, si specificava che le progettualità territoriali avrebbero dovuto realizzare e/o potenziare in ogni Zona Distretto/Società della Salute almeno un polo di riferimento anche con più articolazioni territoriali, per la risposta ai bisogni delle famiglie, in stretta connessione con le attività socio-sanitarie, sanitarie e sociali delle Case di Comunità di cui al PNRR, per definire modelli personalizzati per la cura ed il sostegno delle famiglie, dei minori e degli adolescenti, rafforzando il ruolo dei servizi sociali territoriali, dei servizi socio-sanitari di prossimità e dei servizi socio-educativi, anche in co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore;

RITENUTO che la SdS Firenze, il Comune di Firenze, Azienda USL Toscana Centro e l'ASP Istituto degli Innocenti hanno un comune interesse a collaborare per la realizzazione di attività di tutela, promozione del benessere dei bambini, adolescenti e famiglie con un approccio integrato e multidisciplinare in quanto:

- la Società della Salute garantisce il governo, la programmazione e il coordinamento strategico fra servizi sanitari e sociali, favorendo l'integrazione socio-sanitaria e la creazione di reti territoriali;
- il Servizio Sociale del Comune garantisce, nell'ambito delle sue specifiche competenze professionali, la promozione e lo sviluppo nel lavoro di comunità, favorisce percorsi di raccordo e integrazione fra le Parti coinvolte e la cittadinanza;
- l'Azienda USL Toscana Centro garantisce competenze sanitarie e specialistiche sui rischi correlati all' uso di sostanze psicoattive e/o alle dipendenze comportamentali, nonché per quadri psicopatologici e/o disturbi del neuro sviluppo;
- l'ASP Istituto degli Innocenti quale soggetto pubblico della rete dei servizi territoriali rappresenta un luogo privilegiato di accoglienza, orientamento, informazione e partecipazione delle famiglie.

CONSIDERATO, quindi, l'intento delle parti di addivenire alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione che disciplini i termini principali di una collaborazione per la realizzazione dell'obiettivo di mettere a sistema una serie di interventi per rispondere ai molteplici bisogni delle

famiglie attraverso l'integrazione tra servizi sociali, educativi, psico-pedagogici e sanitari.

STABILITO, quindi, di:
- approvare lo schema di'"*Accordo di collaborazione tra la Società della Salute di Firenze, il Comune di Firenze, Azienda USL Toscana Centro e l'ASP Istituto degli Innocenti per la messa in rete dei servizi e la realizzazione di attività condivise di informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza" e del suo allegato "Accordo di contitolarità "*, unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, diretto a disciplinare le modalità di collaborazione, messa in rete e integrazione operativa tra le parti, al fine di promuovere attività condivise di informazione, sensibilizzazione, promozione della salute e prevenzione alla cittadinanza, sviluppare azioni di prevenzione e promozione del benessere rivolte a minori, famiglie e comunità educante, e attivare percorsi di sostegno alla genitorialità;
- sottoscrivere il suddetto Accordo di collaborazione;

RISCONTRATA la regolarità tecnica e amministrativa, nonché la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente;

RITENUTO opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, vista la necessità di dare esecuzione al servizio;

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;

RICHIAMATO l'articolo 12 dello Statuto;

DISPONE

1. Di approvare lo schema di'"*Accordo di collaborazione tra la Società della Salute di Firenze, il Comune di Firenze, Azienda USL Toscana Centro e l'ASP Istituto degli Innocenti per la messa in rete dei servizi e la realizzazione di attività condivise di informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza" e del suo allegato "Accordo di contitolarità "*, unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Di sottoscrivere il suddetto Accordo di collaborazione unitamente al suo allegato.
3. Di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale.
4. Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Estensore: Annagilda Gigliofiorito

Documento firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:

La Direttrice
Giuditta Giunti

Documento firmato digitalmente

Accordo di collaborazione tra la Società della Salute di Firenze, il Comune di Firenze, Azienda USL Toscana Centro e l'ASP Istituto degli Innocenti per la messa in rete dei servizi e la realizzazione di attività condivise di informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza

TRA

Società della Salute di Firenze, di seguito denominata "SdS Firenze", con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria 1 Palazzo Vecchio 50122, Codice Fiscale 94117300486, nella persona del Dr.ssa Giuditta Giunti, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della SdS Firenze, delegato alla stipula del presente atto con delega del rappresentante legale della SdS Firenze, Dr. Nicola Paulesu, Assessore welfare, accoglienza e integrazione, Casa del Comune di Firenze e in esecuzione della delibera di Giunta Esecutiva n. 13 del 30.09.2024

Comune di Firenze, di seguito denominato "Comune", con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria 1 Palazzo Vecchio 50122, Codice Fiscale/Partita IVA 01307110484, nella persona del Dr. Marco Nerattini, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Servizio Sociale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze, incarico attribuito con Decreto della Sindaca n. 30 del 30/06/2025

Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominato "Azienda", con sede Sede legale in Piazza Santa Maria Nuova, 1 Firenze, PEC (Posta Elettronica Certificata) direzione.uslcentro@postacert.toscana.it, nella persona della dr.ssa Annalisa Ghiribelli Direttore SOC Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli, delegata dal Direttore Generale con deliberazione n. ….. del ……, domiciliata presso la sede dell'Azienda stessa

Azienda pubblica di Servizi alla Persona Istituto degli Innocenti, di seguito denominata Istituto, con sede legale in Firenze, Piazza SS. Annunziata n. 12 - Codice Fiscale: 80016790489 Partita IVA: 00509010484, nella persona di …….

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima

legge;

- un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- i soggetti firmatari del presente atto sono organismi di diritto pubblico cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti come descritto più avanti, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività da svolgere oggetto del presente accordo;

VISTA la normativa relativa all’area minori e famiglia:

- la Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la legge 28 MARZO 2001 n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”;
- le “Linee di indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Anno 2017;
- le “Linee di indirizzo nazionali sull’affidamento” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Anno 2012;
- Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”.

CONSIDERATO che la normativa sopra citata ed in particolare le “Linee di Indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità” suggeriscono di “garantire la multidisciplinarità degli interventi di presa in carico attraverso collaborazioni e intese fra comuni e aziende sanitarie tramite gli uffici di programmazione locale in un’ottica di corresponsabilità rispetto agli obiettivi e di verifica dei risultati del progetto costruito a favore delle famiglie” e prevede un lavoro di prevenzione integrato con famiglie e minori a rischio vulnerabilità;

VISTO che la presa in carico di minori e famiglie nel contesto attuale dell’intervento di prevenzione e tutela richiede nell’approccio e nella presa in carico competenze multidisciplinari istituzionali e funzionali a garanzia dei bisogni sociali, psicologici ed

educativi del minore e della sua famiglia;

VISTO che con DGRT 1444 del 04/12/2023 s'intendeva dare continuità alle progettualità attivate a valere sui Fondi erogati annualmente dal Dipartimento per le politiche della famiglia alle regioni e province autonome, nell'ottica di proseguire l'azione di rafforzamento del Sistema regionale di Promozione, Prevenzione e Protezione dell'infanzia e dell'adolescenza;

VISTO che con la medesima delibera, in particolare, si specificava che le progettualità territoriali avrebbero dovuto realizzare e/o potenziare in ogni Zona Distretto/Società della Salute almeno un polo di riferimento - Centro per le famiglie realizzati a Firenze presso l'Istituto degli Innocenti e il Comune di Firenze- anche con più articolazioni territoriali, per la risposta ai bisogni delle famiglie, in stretta connessione con le attività socio-sanitarie, sanitarie e sociali delle Case di Comunità di cui al PNRR, per definire modelli personalizzati per la cura ed il sostegno delle famiglie, dei minori e degli adolescenti, rafforzando il ruolo dei servizi sociali territoriali, dei servizi socio-sanitari di prossimità e dei servizi socio-educativi, affinché si possano programmare metodi e strumenti innovativi, anche in co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore, con dispositivi ed interventi omogenei ed efficaci nelle attività di informazione, accoglienza, ascolto e nell'accompagnamento delle famiglie nella loro crescita educativa e nel sostegno alla genitorialità vulnerabile, ai nuclei affidatari ed adottivi;

CONSIDERATO CHE

- La **Società della Salute** garantisce il governo, la programmazione e il coordinamento strategico fra servizi sanitari e sociali, favorendo l'integrazione socio-sanitaria e la creazione di reti territoriali.
- Il **Servizio Sociale del Comune** garantisce, nell'ambito delle sue specifiche competenze professionali, la promozione e lo sviluppo nel lavoro di comunità, favorisce percorsi di raccordo e integrazione fra le Parti coinvolte e la cittadinanza.
- **L'Azienda USL Toscana Centro** garantisce competenze sanitarie e specialistiche sui rischi correlati all' uso di sostanze psicoattive e/o alle dipendenze comportamentali, nonché per quadri psicopatologici e/o disturbi del neuro sviluppo.
- **L'ASP Istituto degli Innocenti** quale soggetto pubblico della rete dei servizi territoriali – ai sensi della L. R. T. 3 agosto 2004 n. 43 - rappresenta un luogo privilegiato di accoglienza, orientamento, informazione e partecipazione delle famiglie. Ha l'obiettivo di mettere a sistema una serie di interventi per rispondere ai molteplici bisogni delle

famiglie attraverso l'integrazione tra servizi sociali, educativi, psico-pedagogici e sanitari.

PERTANTO

- la SdS Firenze, il Comune di Firenze, Azienda USL Toscana Centro e l'ASP Istituto degli Innocenti hanno, quindi, un comune interesse a collaborare per la realizzazione di attività di tutela, promozione del benessere dei bambini, adolescenti e famiglie con un approccio integrato e multidisciplinare;
- è intento delle parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione che disciplini i termini principali di una collaborazione per la realizzazione dell'obiettivo di cui sopra.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Art. 1. Oggetto e obiettivi della collaborazione

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo e sono pienamente vincolanti tra le parti, i loro successori e/o aventi causa.

Il presente accordo disciplina le modalità di collaborazione, messa in rete e integrazione operativa tra le parti, al fine di promuovere attività condivise di informazione, sensibilizzazione, promozione della salute e prevenzione alla cittadinanza; sviluppare azioni di prevenzione e promozione del benessere rivolte a minori, famiglie e comunità educante; rafforzare il coordinamento territoriale su tematiche sensibili individuate dalle parti di volta in volta; attivare percorsi di sostegno alla genitorialità e quanto emerga dalle parti come necessità di messa in rete e integrazione operativa.

Gli obiettivi dell'accordo sono di favorire una lettura condivisa dei bisogni emergenti del territorio; potenziare la capacità preventiva dei servizi attraverso interventi informativi e formativi integrati; sostenere la tutela dei minori; promuovere una cultura della responsabilità, della consapevolezza e della protezione nei confronti dei minori sostenendo la comunità educante; valorizzare le competenze specifiche di ciascun servizio all'interno di una rete collaborativa stabile; sostenere le famiglie con attività di formazione, orientamento e consulenza in ambito socio-educativo.

Art. 2 Modalità di collaborazione

Per l'attuazione delle azioni di cui al presente accordo è assicurata la funzione di coordinamento, attraverso la costituzione di un Tavolo composto dai responsabili degli enti sottoscrittori o loro delegati. Il Tavolo si riunirà trimestralmente e all'interno dello stesso saranno programmate le attività da condividere e realizzare.

Art. 3 Durata, eventuale rinnovo, modifica, risoluzione e recesso

Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e rimane efficace fino a espressa revoca o sostituzione da parte delle Parti.

Eventuali modifiche dell'accordo sono valide solo se approvate per iscritto dalle Parti, anche mediante scambio di comunicazioni tramite PEC.

Ciascuna Parte può recedere dall'accordo in caso di inadempienze rispetto agli obblighi previsti, ovvero in presenza di comportamenti contrari alla normativa nazionale o regionale applicabile, o idonei a ledere l'immagine istituzionale. Il recesso è comunicato formalmente tramite PEC.

L'accordo può essere risolto nei casi previsti dalla legge o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa comunicazione alle altre Parti.

Art.4 Oneri a carico delle parti

Il presente accordo non comporta oneri finanziari diretti alle parti.

Art. 5 Riservatezza

I dati e le informazioni messi a disposizione dalla SdS, dal Comune di Firenze dall'Azienda USL Toscana Centro e dall'Istituto degli Innocenti ed acquisiti nel corso della collaborazione, dovranno essere considerati strettamente riservati e quindi non ne è consentito l'uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'ambito del progetto.

Art. 6 Disposizione sul trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di conformarsi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché a ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo, la SdS Firenze, l'AUSL TC , il Comune di Firenze e l' Azienda pubblica di Servizi alla Persona Istituto degli Innocenti, in quanto soggetti coinvolti nella definizione delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali connessi, operano quali Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR, secondo quanto disciplinato dall'apposito accordo di contitolarità allegato, che regola la ripartizione delle rispettive responsabilità e degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte garantisce l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a

garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 32 del GDPR.

Qualora durante la vigenza del presente Accordo, si rendesse necessario modificare l'assetto dei ruoli privacy o disciplinare ulteriori trattamenti di dati personali, le Parti provvederanno ad adottare i necessari atti e accordi integrativi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7 Tutela della privacy

Le Parti, ciascuna in qualità di titolare del trattamento per i dati di propria competenza, si impegnano a trattare i dati personali connessi all'esecuzione del presente accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione delle attività correlate al presente Accordo e saranno resi accessibili solo al personale autorizzato, interno o esterno, che ne abbia necessità per le medesime finalità.

Art. 8 Prevenzione della corruzione e trasparenza

Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L.n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D. Lgs n. 33/2013), e nello specifico al rispetto dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità, applicabili per la parte di specifica competenza e messi a disposizione sui siti istituzionali, sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 9 Responsabilità

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni occorsi al personale delle altre Parti nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo, salvo che tali danni siano direttamente riconducibili a una propria condotta colpevole. Ciascuna Parte risponde esclusivamente dei fatti imputabili alla propria organizzazione, senza alcuna forma di responsabilità solidale.

Art. 10 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Le Parti garantiscono che il personale coinvolto nelle attività previste dal presente accordo operi nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). Ciascuna Parte assicura che gli operatori destinati alle attività del presente accordo siano adeguatamente informati e formati sui rischi specifici dell'ambiente in cui operano e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate. Le Parti si impegnano inoltre a far rispettare ai soggetti di cui si avvalgono – inclusi eventuali terzi

incaricati della gestione, in tutto o in parte, delle attività correlate – i regolamenti interni, le procedure di sicurezza e gli obblighi di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa applicabile.

11. Norme generali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Art. 12 Responsabili dell'accordo

Le parti individuano quali propri responsabili dell'accordo:

a. Per la SdS Firenze: il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/1990: Direttore della SdS Firenze Dr.ssa Giuditta Giunti
b. Per il Comune di Firenze: il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/1990: Direttore del Servizio Sociale del Comune di Firenze Dr. Marco Nerattini
c. Per l'Azienda USL Toscana Centro: il responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 Dr.ssa Annalisa Ghiribelli in qualità di Direttore SOC Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli, delegata dal Direttore Generale
d. Per l'Istituto; il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/1990, Direttore Area Educazione, Accoglienza e Attività culturali dott.ssa Cristina Gabbiani.

Art. 13 Clausole finali

La sottoscrizione del presente accordo rappresenta la prova dell'avvenuta ricezione e presa visione dei documenti ad esso allegati e che ne formano parte integrante e sostanziale, in particolare:

a) Allegato B1: Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati

14. Registrazione

1. Il presente contratto, redatto in triplice copia è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso.
2. L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

Art. 15 Sottoscrizioni

In base all'articolo 15, c. 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*".

Art. 16 Foro competente e clausola compromissoria

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente accordo.

Per tutto quanto non previsto le Parti fanno riferimento alla legislazione e regolamentazione in materia.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze**.**

Allegati:

Accordo di Contitolarità ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR").

Firenze,
Letto, approvato e sottoscritto.

Per Società della Salute di Firenze

Dr.ssa Giuditta Giunti, Direttrice

Per la Azienda USL Toscana Centro

Dr.ssa Annalisa Ghiribelli, Direttore SOC Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli

Per Comune di Firenze

Dr. Marco Nerattini, Direttore Direzione Servizi Sociali

Per Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituto degli Innocenti

.....

Accordo di Contitolarità (DPA)

ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR")

Tra

La Società della Salute di Firenze, di seguito denominata "SdS Firenze", con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria 1 Palazzo Vecchio 50122, Codice Fiscale 94117300486, nella persona del Dr.ssa Giuditta Giunti, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della SdS Firenze, delegato alla stipula del presente atto con delega del rappresentante legale della SdS Firenze, Dr. Nicola Paulesu, Assessore welfare, accoglienza e integrazione, Casa del Comune di Firenze e in esecuzione della delibera di Giunta Esecutiva n. 13 del 30.09.2024

Il Comune di Firenze, di seguito denominato "Comune", con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria 1 Palazzo Vecchio 50122, Codice Fiscale/Partita IVA 01307110484, nella persona del Dr. Marco Nerattini, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Servizio Sociale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze, incarico attribuito con Decreto della Sindaca n. 30 del 30/06/2025

Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominato "Azienda", con sede Sede legale in Piazza Santa Maria Nuova, 1 Firenze, PEC (Posta Elettronica Certificata) direzione.uslcentro@postacert.toscana.it, nella persona nella persona della dr.ssa Annalisa Ghiribelli Direttore SOC Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli, delegata dal Direttore Generale con deliberazione n. ….. del ……, domiciliata presso la sede dell'Azienda stessa

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituto degli Innocenti, di seguito denominata Istituto, con sede legale in Firenze, Piazza ……

nel proseguo congiuntamente come "le parti" o "i contitolari" o "le Amministrazioni".

Premesso che:

I. le parti, come sopra individuate e rappresentate, hanno sottoscritto un Accordo di Collaborazione (di seguito, unitariamente, come "Accordo") avente ad oggetto la reciproca collaborazione per la messa in rete dei servizi e la realizzazione di attività di tutela, promozione del benessere dei bambini, adolescenti e famiglie con un approccio integrato e multidisciplinare.

   Tale Accordo rappresenta un'area di lavoro e ricerca di interesse comune che

persegue specifici e condivisi obiettivi volti a 1) promuovere attività condivise di informazione, sensibilizzazione, promozione della salute e prevenzione alla cittadinanza; 2) sviluppare azioni di prevenzione e promozione del benessere rivolte a minori, famiglie e comunità educante; 3) rafforzare il coordinamento territoriale su tematiche sensibili individuate dalle parti di volta in volta; 4) attivare percorsi di sostegno alla genitorialità e quanto emerga dalle parti come necessità di messa in rete e integrazione operativa.

In considerazione dei flussi di dati personali come definiti dall'art. 4 n. 1 del GDPR, ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari ai sensi dell'art. 9, par. 1 del GDPR, rappresentati, nel dettaglio, dalle informazioni relative agli interessati (i.e. pazienti e utenti dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari), si rende necessario disciplinare compiutamente gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali e alla puntuale configurazione dei ruoli assunti dalle parti;

II. Il Regolamento (UE) 2016/679 di seguito anche "GDPR" relativo alla protezione dei dati personali prevede la possibilità che in talune circostanze uno o più soggetti possano determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati. In tal senso si esprime l'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 che configura tali soggetti quali "contitolari" del trattamento con rispettive responsabilità da ripartire e definire in modo trasparente in un accordo interno;

III. Le linee guida dell'EDPB (European Data Protection Board) n. 7/2020 (Versione 2.0 - adottate il 7 luglio 2021) precisano che sussiste la contitolarità quando due o più parti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento ovvero allorquando si presenti una decisione comune presa da due o più soggetti, oppure sia presente una convergenza di decisioni di due o più soggetti per quanto concerne le finalità e i mezzi essenziali;

IV. In relazione a quanto delineato dalle citate linee guida, i rapporti tra contitolari possono quindi anche articolarsi in modo asimmetrico, nel senso che in alcune situazioni i soggetti coinvolti possono determinare in misura diversa le finalità e/o i mezzi e conseguentemente ciascuno di essi risponde solo per una parte del trattamento;

V. Per l'attuazione, la gestione e l'esecuzione dei rapporti come definiti in

dettaglio nel citato Accordo, le parti si qualificano come Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR e disciplinano i reciproci compiti nel presente accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra individuate, pattuiscono quanto segue.

1. Come rappresentato nelle premesse del presente accordo e secondo quanto disposto dall'art. 26 del GDPR, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono contitolari del trattamento;

Ne consegue che, nell'ambito delle attività *infra* descritte, le Amministrazioni, come sopra individuate, sono Contitolari del trattamento dei dati personali in quanto determinano congiuntamente le finalità e i mezzi anche avvalendosi, congiuntamente e/o disgiuntamente dell'attività di soggetti esterni;

2. Per espressa previsione normativa, i Contitolari devono determinare, in modo trasparente e con un accordo scritto interno, le rispettive responsabilità in ordine all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente. Nel presente Accordo le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR, convengono che le rispettive responsabilità in materia di protezione dei dati personali sono esercitate in modo coordinato e secondo le competenze istituzionali e le attività concretamente svolte da ciascun Ente nell'ambito del Progetto. Ciascun Contitolare assicura il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali con riferimento ai trattamenti effettuati nell'ambito delle proprie funzioni e dei propri processi organizzativi, collaborando con gli altri Contitolari per garantire un adeguato riscontro alle richieste degli interessati e l'adempimento degli obblighi informativi previsti dal GDPR. Le modalità operative di coordinamento potranno essere definite e aggiornate dalle Parti nel corso dell'attuazione del Progetto, anche mediante apposite disposizioni organizzative o procedure condivise.

3. I Contitolari, inoltre, dovranno designare il proprio punto di contatto per gli interessati;

4. Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi

conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati personali senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

5. Con il presente Accordo, le Amministrazioni determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/79, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia di trattamento dei dati personali e stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione delle informazioni agli stessi.

6 Il regime di contitolarità ha per oggetto il trattamento dei dati personali, in forma cartacea o automatizzata, svolto nell'esercizio delle attività definite di comune accordo tra i Contitolari.

7. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/79, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento.

8. Nell'ambito del presente accordo, le Parti individuano di seguito le attività di trattamento effettuate in regime di contitolarità, così come ricomprese nell'ambito dell'Accordo indicato nelle premesse e specificando: le categorie di dati personali e di interessati.

Attività di trattamento	**Categorie Interessati**	**Categorie di dati trattati**	**Condizioni di liceità**	**Tempi di conservazione**
Attività di tutela, promozione del benessere dei bambini, adolescenti e famiglie con un approccio integrato e multidisciplinare.	Utenti dei servizi socio-assistenziale e socio-sanitario e familiari.	a) Dati "comuni" ai sensi dell'art. 4 n. 1 del GDPR; b) Dati "particolari" ai sensi dell'art. 9, par. 1 del GDPR (i.e. relativi alla	**Consenso** degli interessati ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a) del GDPR	Per il tempo necessario al perseguimento delle finalità dell'Accordo di collaborazione e nel rispetto degli obblighi di legge applicabili a

	salute)	ciascun Contitolare. Al termine i dati sono cancellati o anonimizzati mediante aggregazione, salvo ulteriori obblighi normativi di conservazione.

9. I Contitolari, nell’ambito delle attività di cui all’Accordo di collaborazione, condividono e determinano congiuntamente - per quanto di rispettiva competenza - le decisioni relative alle finalità e mezzi del trattamento dei dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Reg. (UE) 2016/679 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

10. Con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali verranno trattati per le indicate finalità necessarie all’Accordo di collaborazione.

11. Le informazioni di cui all’art. 13 del GDPR saranno predisposte e fornite agli interessati da ciascuno dei Contitolari secondo le modalità organizzative che saranno definite e concordate tra gli stessi. La parti si impegnano, in particolare, a precisare, in modo chiaro e comprensibile per l’interessato, la contitolarità del trattamento.

12. I trattamenti di dati personali effettuati dai Contitolari nell'ambito del presente Progetto sono svolti nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali e per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico attribuiti dalla normativa vigente, ovvero sulla diversa base giuridica eventualmente applicabile ai sensi degli artt. 6 e 9 del GDPR. Qualora specifiche attività di trattamento richiedano l'acquisizione del consenso dell'interessato, ciascun Contitolare ne garantisce autonomamente la preventiva raccolta, documentazione e conservazione, in formato analogico e/o elettronico, previa informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

13. Le Parti convengono, inoltre, che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli interessati, saranno gestiti in via esclusiva dal Contitolare che li avrà ricevuti. A tal fine, comunque, le Amministrazioni garantiscono la piena e reciproca collaborazione, ove necessario, per fornire idoneo riscontro agli interessati nei termini previsti dalla normativa.

Resta in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di tutti i Contitolari ai sensi dell'art. 26, comma 3, del GDPR, potendo evocare ciascun Titolare, indipendentemente dall'altro, dinanzi all'Autorità Nazionale di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali) e/o la giustizia nazionale.

14. I Contitolari del trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

Da ciò ne consegue che ogni Contitolare potrà dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal trattamento.

Soltanto in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito integralmente l'interessato potrà rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando l'azione di regresso.

15. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (UE) 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo mediante pubblicazione, anche per estratto, sui rispettivi siti istituzionali.

16. Ciascun Contitolare dichiara, ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR, di aver provveduto alla formale designazione di un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) i cui dati di contatto sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.

17. I Contitolari del trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato con il Titolare e definito nel presente Accordo.

In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico ed in particolare i rispettivi segreti, impegnandosi ad utilizzare tali informazioni solo ed esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

18. I Contitolari del trattamento sono tenuti a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali raccolti,

trattati o utilizzati nell’ambito del rapporto di contitolarità attuando tutti gli adempimenti che si renderanno necessari.

A tal fine i Contitolari, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari del trattamento devono verificare regolarmente, in ottemperanza alle novità normative e tecnologiche, il rispetto di tali misure di sicurezza tecniche e organizzative.

I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

19. I Contitolari, ognuno per quanto di propria competenza, si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al Capo V del GDPR per quanto attiene all’eventuale trasferimento di dati personali verso Paesi extra UE o Organizzazioni internazionali;

20. I Contitolari, nell’esecuzione del presente Accordo, si impegnano a individuare, se del caso anche congiuntamente e con unico atto, i fornitori esterni che effettuano trattamento di dati in relazione alla presente attività in qualità di Responsabili del trattamento (art. 28 Reg. UE 2016/679);

21. I Contitolari si impegnano, ognuno per quanto di propria competenza, a:

- nominare formalmente, per iscritto, le persone autorizzate al trattamento dei dati personali;
- fornire specifiche istruzioni alle persone autorizzate e organizzare periodici percorsi di formazione in materia di protezione dei dati personali e tutela della

riservatezza;

- dotarsi di specifiche procedure per l'adempimento delle disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR (gestione *data breach* e comunicazione agli interessati) e art. 35 del GDPR (valutazione di impatto);
- garantire il rispetto delle tempistiche di conservazione dei dati personali (*data retention*).

22. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta e concordata tra le Parti.

23. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti.

24. Le parti stabiliscono che per le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro diFirenze.

SEZIONE FIRME

Le parti, nel rispetto delle disposizioni di cui sopra e nell'assunzione delle qualifiche e dei ruoli previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali sottoscrivono il presente Accordo di contitolarità.

Firenze, lì _____

Società della Salute di Firenze

Azienda USL Toscana Centro _____

Comune di Firenze _____

ASP Istituto degli Innocenti _____

_____